

All'OCC di Napoli
Dell'Ordine dei Commercialisti
Medi di Napoli

* * *

**RELAZIONE ED ATTESTAZIONE PER LA COMPOSIZIONE DELLA
CRISI ATTRAVERSO UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE**

1. Il mandato. Premessa terminologica

1.1 Il debitoresig.ra **Pettorino Maria** (C.F. PTTMRA83H53E396N), residente in Forio d'Ischia (NA), località Lecco Ameno, rappresentatosi personalmente, al fine di presentare la proposta di accordo con i creditori, si è avvalsa della collaborazione dell'OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, che designava il sottoscritto **Avv. Raffaello Caldarazzo**, gestore.

A tal scopo sarà presentata una relazione particolareggiata contenente tutte le informazioni indicate all'art. 9, co. 3 bis, L. 27 gennaio 2012, n. 3 (modif. con l'art. 18, D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221), così da assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti e alla sua esecuzione, di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di ristrutturazione su indicata e nei documenti allegati nonché di attestare la fattibilità del piano oltre ad assumere, se disposto dal giudice, compiti di liquidazione di alcuni beni o di tutti i beni, ove

la procedura fosse convertita in liquidazione del patrimonio aziendale ai sensi del successivo art. 14 *quinques* (all. 1).

L'incarico mi è stato conferito previa richiesta all'OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, che con decreto del 20/09/2016 mi ha designato per lo svolgimento dell'incarico (all. 2).

A tal fine, il sottoscritto professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 legge n. 3 del 27/1/12 ed inoltre attesta:

- a) che non vi sono relazioni con la persona del debitore;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando incarichi professionali per il suddetto soggetto.

2. Le indagini effettuate

Nel presente paragrafo sono indicate le indagini effettuate presso il debitore, gli esiti dell'intervista allo stesso, i controlli contabili e le verifiche ai dati assunti nel piano di ristrutturazione, tenuto evidentemente conto delle modeste dimensioni aziendali.

- In primo luogo, per la tipologia di debiti contratti da detta **Pettorino Maria**, inerenti rapporti con le Banche e con privati, mentre Equitalia ed enti locali

hanno debiti minimi; si è reso necessario adottare un piano con determinante accettazione dei creditori, per definire le dinamiche del sovraindebitamento contratto.

- Dall'intervista, la sig.ra **Pettorino Maria** ha assicurato di non avere altri debiti con enti o società terze.

In ogni caso, sono stati depositati, da parte della **Pettorino Maria**, su esplicita richiesta, i seguenti documenti:

- accettazione incarico;
- adesione preventivo e liquidazione compensi MEDI;
- carta di identità di **Pettorino Maria**;
- certificato stato di famiglia;
- estratto ruolo Equitalia aggiornato al 15/09/2016;
- certificato carichi pendenti;
- estratto CRIF;
- autocertificazione redditi anni 2013- 2014- 2015;
- perizia unico bene;
- visura camerale della Euro s.r.l.;
- sentenza tribunale di Napoli sez. staccata di Ischia tra Pettorino Maria e Calise Aniello n. 8552/14;
- atto di pignoramento immobiliare, scrittura privata e atto notarile per dott. Albore, rep. n. 82831, racc. n. 32557, regolanti i rapporti tra Eugenio restituito, Mario Savio e Rosa Restituito e Maria Pettorino e Coppa Anna;
- lettera recupero credito della Tarida spa per conto della Plusvalore spa del 5/7/2011;

- atto di pignoramento immobiliare della Banca di Novara spa;
- lettera di messa in mora della Gubers.p.a. per conto della Banca Intesa San Paolo;
- ricognizione del debito di Pettorino Maria nei confronti di Futura s.r.l. del 12/10/2006;
- ricognizione del debito di Pettorino Maria nei confronti Lacco Costruzioni s.r.l. del 10/10/2006;
- ricognizione del debito di Pettorino Maria nei confronti di Concetta Lemuire del 12/10/2006;
- ricognizione del debito di Pettorino Maria nei confronti di Claudio Iacono del 12/10/2006;
- consenso di iscrizione a garanzia a cambiali a favore di Lacco Costruzioni s.r.l.;
- n. 2 atti di intervento nella procedura esecutiva immobiliare tra Pettorino Maria e Banca di Credito Popolare proc. n. 125/2010 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli;
- certificazione di credito del Comune di Forio d'Ischia;
- sentenza n. 2460/15 corte Appello di Napoli tra Euro s.r.l. e Coppa Anna, Coppa Rosa, coppa Giuseppina ed altri;
- ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli n. 2460/15 tra Euro s.r.l. e Coppa Anna, Coppa Rosa, coppa Giuseppina ed altri;
- autocertificazione attestante la mancanza di ulteriori procedimenti civili pendenti;
- elenco spese;

- ultima busta paga ed estratto INPS;
- visura protesti;
- comunicazione dott. Gatta, delegato alla vendita.

All'attendibilità dei dati contabili e della domanda di ristrutturazione dei debiti, proposta ai creditori, sono dedicati negli appositi sotto paragrafi 7.2 e 7.3.

- la sig.ra **Pettorino Maria** non risulta abbia fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, dei procedimenti di cui al capo n. 2 della L. 3/12; né abbia ricevuto i provvedimenti di cui all'art. 14 -14 bis stessa legge.

3. Le cause dell'indebitamento

Il *debitore* ha contratto debiti, a quanto emerso dalle sue dichiarazioni, a seguito dell'acquisto delle quote della Euro s.r.l., società che gestiva un albergo nell'ischiitano, nel 2006, senza riuscire, a seguito della chiusura dell'attività, per la fine del contratto di fitto nel 2013, a recuperare quanto investito fino ad allora.

In effetti, eccetto le poche migliaia di euro di debiti contratti con il Comune di Forio d'Ischia, gran parte dei debiti indicati sono stati contratti dalla Maria Pettorino in qualità di fideiussore o garante della suddetta società Euro.

In particolare, tale ruolo è stato rivestito nei rapporti con la Banca di Credito Popolare scpa, della Lacco Costruzioni srl e della Futura srl (per cui è stato depositato in atti anche un consenso di

iscrizione di ipoteca a garanzia di cambiali, emessa dalla detta Euro s.r.l.). Per quanto attiene al debito con i sig.ri Restituito/Savio, questo è inerente l'ultima tranne di pagamento della cessione di quote, mai avvenuta a causa, per quanto riferito, proprio della chiusura dell'attività, per cui, ad oggi, pende un giudizio nei confronti però di Coppa Anna, coobbligata al pagamento assieme a Maria Pettorino. Mentre, per quel che riguarda il debito contratto con la Plusvalore spa e con il sig. Calise Aniello, mi viene riferito che i debiti personali contratti sono serviti per i lavori di miglioramento dell'immobile locato, per cui, ad oggi, è parimenti pendente in Cassazione, un ulteriore giudizio (qui allegato il Ricorso presentato) al fine di determinare l'esistenza di danni imputabili al locatore.

I debiti strettamente personali della Maria Pettorino, che sarebbero serviti per proprie volontà, sarebbero quelli con Concetta Lemuire e con Claudio Iacono.

4. Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Il già indicato stato di inattività della Euro s.r.l. ha provocato, a detta del debitore Maria Pettorino, l'impossibilità di far fronte ai pagamenti già messi in cantiere dalla società.

Ciò non dimeno, si sottolinea come l'esecuzione immobiliare avente ad oggetto l'unico cespite della sig.ra Maria Pettorino sia iniziata nel 2010, periodo in cui l'attività era ancora in essere e che la

circostanza che non siano stati depositati bilanci fino al 2009 non consente oggettivamente di valutare la reale condizione economica dell'impresa al momento della chiusura dell'attività.

5. L'esistenza di atti del debitore impugnati dal creditore

INFORMAZIONI SUGLI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI					
r.g.	Organ o giudi ziari o	legale incaric ato	Valore	fasep roces s (1)	Prossim a udienza

Alcuno. Non risultano atti impugnati dai creditori, come da autocertificazione in atti.

6. Altre informazioni utili

La sig.ra Maria Pettorino risulta coniugata in separazione di beni con Agostino Polito, figlio dell'altro socio della Euro s.r.l., che attualmente non ha reddito.

Hanno due figli minorenni di anni 11 e 7; entrambi necessitano dell'assistenza continua della famiglia, vista la giovane età.

La sig.ra Pettorino Maria percepisce una busta paga da lavoratrice dipendente pari all'incirca a 1.500,00 euro mensili.

Avendo a disposizione la casa di proprietà (quella pignorata in cui vivono); le spese documentate, che sono state prese a confronto e riferimento per un calcolo dell'incidenza sul reddito, portano a stabilire che la famiglia di Pettorino ha all'incirca

900,00 euro mensili da poter investire nel piano allegato.

Difatti, viene precisato dalla debitrice in sede di interrogatorio, che la piccola comunità di Forio ha più volte espresso la volontà e la disponibilità ad aiutare anche economicamente la famiglia bisognosa. Inoltre, la presenza continua della famiglia del Polito, che abita nelle vicinanze, a detta della debitrice, sarebbe di ausilio per tutte le incombenze domestiche e di vitto, sollevando, meglio manlevando, da molte incombenze i coniugi.

In ogni caso, almeno in sede di interrogatorio, la Pettorino ha espresso ampie garanzie inerenti la possibilità da parte dei componenti della sua famiglia e di quella del marito di accollarsi, almeno in parte, i debiti familiari, al fine di poter adempiere al pagamento degli oneri imposti dall'accordo con i creditori.

Risultano protesti relativi alla posizione con i creditori Savio/Restituito.

Infine, l'unico bene immobile attualmente di proprietà della Pettorino Maria è una casa, in vendita all'asta ed assegnata per € 82.000,00 a un compratore, che però deve ancora formalizzare l'acquisto con il deposito della somma.

7. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione

7.1 Il giudizio richiesto dall'art. 14 ter, co. 3, lett. e), verte non solo sulla completezza, ma anche

nell'attendibilità della documentazione (*useful in making an economic decision*), intendendosi per essa non solo i documenti allegati ma anche la stessa domanda. In correlazione con quanto stabilito dall'art. 15, co. 6 (*"Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano <...>"*), è stato autorevolmente affermato che la presente relazione abbia la funzione di confermare "la capacità del debitore di osservare gli impegni assunti in conseguenza dell'omologazione dell'accordo o del piano".

Conseguentemente verrà espresso, nei successivi sub paragrafi, distinti giudizi sull'attendibilità della situazione patrimoniale aggiornata, su cui si fonda il piano di liquidazione, e sull'attendibilità del proposto soddisfacimento dei creditori.

Quanto alla documentazione in sé, essa appare coerente con l'art. 9 comma 3 bis, secondo i presupposti richiamati dall'art. 7 comma 2 lettera d).

7.2 Attendibilità della situazione patrimoniale aggiornata

I controlli e le verifiche contabili eseguiti sono qui di seguito sintetizzati.

Non sono presenti controversie pendenti con l'Inps, o quantomeno l'Inps non ha segnalato alcuna incoerenza o inconferenza relativa alla posizione della sig.ra Maria Pettorino.

- Sono presenti i succitati giudizi in Cassazione e il procedimento di esecuzione immobiliare dell'unica casa di proprietà.

ATTIVO PATRIMONIALE

Beni immobili: la cui valutazione discende dalla perizia all'epoca effettuata in sede di esecuzione immobiliare ed individuata in € 261.000,00.

Si precisa che tale perizia è risalente al lontano 2013 e la casa, come detto, è stata assegnata per 82.000,00 euro.

Quote di società: la sig.ra Maria Pettorino è proprietaria del 50% delle quote della Euro s.r.l.- Tale società non deposita bilanci da oltre un lustro; inoltre risulta attiva ma solo formalmente, non operando almeno dal 2013; per cui la valutazione reddituale della società non è al momento possibile; ciò non di meno, il capitale versato ammonta ad € 99.000,00, quindi sembra corretto dichiarare che il valore di detto cespite sia pari ad almeno 49.500,00 €.

Non sono segnalati dalla parte altri beni.

PASSIVO

Valori espressi in euro

Al privilegio:

Banca di credito popolare scpa: 39825,36;

Banca di credito popolare scpa: 4.448,06;

Banca Popolare di Novara: 105.000,00;

Al chirografo:

<u>Banco di Napoli (Guber):</u>	<u>46.012,32;</u>
<u>CaliseAniello:</u>	<u>190.450,00;</u>
<u>Comune Forio (equitalia):</u>	<u>1.858,16;</u>
<u>Comune di Forio:</u>	<u>535,00;</u>
<u>Restituito/Savio:</u>	<u>185.000,00;</u>
<u>Plusvalore spa:</u>	<u>22.720,96;</u>
<u>Claudio Iacono:</u>	<u>240.000,00;</u>
<u>Lacco costruzioni s.r.l.:</u>	<u>210.000,00;</u>
<u>Concetta Lemuire:</u>	<u>130.000,00;</u>
<u>Futura s.r.l.:</u>	<u>270.000,00;</u>

natura dei debiti:

Banca di credito popolare scpa: 39825,36;

origina da un affidamento bancario non rientrato, da cui decreto ingiuntivo (in atti), azionato poi con l'intervento nella procedura esecutiva;

Banca di credito popolare scpa: 4.448,06;

origina da una cambiale parzialmente impagata di cui all'intervento anch'esso spiegato ed in atti;

Banca Popolare di Novara: 105.000,00;

il debito origina da un mutuo ipotecario, in atti, non pagato e azionato con la sopra indicata procedura esecutiva;

Banco di Napoli (Guber): 46.012,32;

cessione in sofferenza del credito alla Guber, di cui è stata depositata solo la lettera di presa in carico e di comunicazione della cessione del credito del 10/2714 da parte della Oasis securitisation s.r.l.,

per il tramite della Guber s.r.l.

Calise Aniello: 190.450,00;

sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegato da detto Calise, per un prestito personale non recuperato ed impagato da parte di Pettorino Maria

Comune Forio (equitalia): 1.858,16;

Ici per gli anni 2003- 2004-2005-2006-2007 non pagata

Comune Forio (equitalia): 1.858,16;

Ici per gli anni 2013- 2014 non pagata;

Restituito/Savio: 185.000,00;

debito derivante dall'atto di precetto del 1079/2008, notificato sia alla sig.ra Pettorino Maria che alla sig.ra Coppa Anna, quali coobbligate in solido.

Si segnala che una procedura esecutiva immobiliare è già stata intentata in danno di Coppa Anna, per cui, fatte valide le regole sulla solidarietà passiva, l'adesione al piano non libererà detta Coppa Anna, potendosi comunque i creditori rifarsi sulla differenza non soddisfatta sull'altra creditrice.

Plusvalore spa: 22.720,96;

mutuo/prestito personale, di cui si ha notizia, per il tramite di una comunicazione pervenuta al debitore in data 5/7/2011, da parte della Tarida spa, società di recupero credito incaricata dalla Plusvalore spa

Claudio Iacono: 240.000,00;

debito personale, con autocertificazione del 2006, allegata in atti;

Lacco costruzioni s.r.l.: 210.000,00;

debito personale, con autocertificazione del 2006,
allegata in atti;

Concetta Lemuire: 130.000,00;

debito personale, con autocertificazione del 2006,
allegata in atti;

Futura s.r.l.: 270.000,00;

debito personale, con autocertificazione del 2006,
allegata in atti;

Il piano programma

Le previsioni e i dati prospettici fornitimi dal *debitore* sono stati sottoposti a vaglio critico sulla base di criteri di ragionevolezza, di esperienza professionale e, ove possibile, di riscontro documentale.

Sulla base delle informazioni assunte dal *debitore* e criticamente vagliate, ho impostato un probabile budget familiare che si attesta su circa 600,00 euro di spese e che dovrebbe rimanere comunque costante per gli anni successivi, in tal modo, essendo in grado di formulare una previsione sulla capacità futura familiare di adempiere le obbligazioni assunte col piano di ristrutturazione.

Si divideranno i creditori in tre classi:

privilegiati che saranno completamente soddisfatti;

chirografari che saranno soddisfatti (se acconsentiranno) nella misura del 10%

spese di procedura in prededuzione, che saranno soddisfatte anticipatamente rispetto agli altri

creditori.

Il piano, realizzato dal debitore, viene vistato e accertato dal presente gestore, in quanto sembra, con i documenti presenti, conforme alla realtà dei fatti.

Piano-programma (bilanci preventivi)

creditore	credito	natura
Banca di credito popolare scpa	39.825,36	c
Banca di credito popolare scpa	4.448,06	c
Banca Popolare di Novara	105.000,00	p/c
Banco di Napoli (Guber)	46.012,32	c
Calise Aniello	190.450,00	c
Comune Forio (equitalia)	1.858,16	c
Comune di Forio	535	c
Restituito/Savio	185.000,00	c
Plusvalore spa	22.720,96	c
Claudio Iacono	240.000,00	c
Lacco costruzioni s.r.l.	210.000,00	c
Concetta Lemuire	130.000,00	c
Futura s.r.l.	270.000,00	c
Dr. Luigi Gatta	16.700,00	p

PIANO IN DETTAGLIO

<u>Creditore</u>	<u>da pagare</u>	<u>Modalità</u>		<u>Importo pro rata</u>
creditore	credito	falcidia	mesi	rata
Banca di credito popolare scpa	39825,36	3.983,60	24	166
Banca di credito popolare scpa	4448,06	444,9	1	449,9
Banca Popolare di Novara	105000	69.843,75	240	292
Banco di Napoli (Guber)	46012,32	4601,25	240	20
Calise Aniello	190450	19.045,00	240	80
Comune Forio (equitalia)	1858,16	185,82	1	185,82
Comune di Forio	535	53,5	1	53,5
Restituito/Savio	185000	18500	240	78
Plusvalore spa	22.720,96	2.272,10	240	10
Claudio Iacono	240.000	24.000	240	100
Lacco costruzioni s.r.l.	210.000	21.000	240	87,5
Concetta Lemuire	130.000	13.000	240	55
Futura s.r.l.	270.000	27.000	240	112,5
dr. Luigi Gatta	16.700,00	16.700	240	70
SPESE PROCEDURA saldo	5.000	5.000,00	10	500

Si precisa che la Banca Popolare di Novara riceverebbe a seguito della vendita, giusta comunicazione del dott. Gatta, delegato agli atti, solo € 65.937,50, acquisendo, a mente dell'art. 41 comma 3 TUIB le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi; per cui, appare congruente porre a privilegio solo la somma assegnanda, mentre per il resto concorrerà con il chirografo.

Tale principio soddisfa anche il dettato dell'art. 7 comma 1 L. 3/12, allorquando si afferma che: *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni"*.

Allo stesso modo, giusta suddetta comunicazione, la Banca di Credito Popolare, pur privilegiata, non potrà partecipare alla divisione dei proventi della vendita.

Appare corretto indicare al chirografo sia l'Ici, per costante giurisprudenza in materia fallimentare, trattandosi, nel caso di imposte comunali di privilegio generale (tra l'altro solo per le imposte) che qui, però, non può trovare sfogo su alcun bene, dovendosi preferire, alle ipoteche di 22° grado quelle

previste dall'art. 50 TUIB.

Allo stesso modo, da intendersi quale chirografario anche il credito della Lacco costruzioni s.r.l.; non avendo la stessa attivato l'ipoteca volontaria nel procedimento di esecuzione immobiliare agli atti. Ai chirografari è stata applicata una falcidia generale del 90%, con un credito rimanente da saldare pari ad 1/10 della somma iniziale.

Non vi sono crediti alimentari, non falcidiabili (IVA e imposte di natura comunitaria) o impignorabili.

I crediti inferiori a mille euro, a seguito della falcidia, si è deciso di renderli pagabili in una sola rata, onde evitare inutili partizioni dell'attivo.

Allo stesso modo, quelli inferiori a cinquemila euro si è deciso di pagarli in 24 rate, anziché 240.

Il numero di rate, con cui saranno pagati i crediti (240, ovvero 20 anni), seppure piuttosto alto, è comprensibilmente quello che si confà maggiormente con le possibilità del debitore.

Le spese della procedura sono state straordinariamente immesse nel piano, seppur il regolamento Medi preveda il pagamento immediato e comunque non oltre l'omologa, in quanto in prededuzione saranno pagati in dieci rate.

Tale determinazione è stata assunta proprio per non gravare ulteriormente sul debitore.

7.4 resoconto della solvibilità del debitore

Quanto alla solvibilità del debitore, vi è la busta

paga che dovrebbe garantire il debito da pagare nella misura sopra indicata, con cadenza mensile.

In ogni caso, la Pettorino Maria ha espresso a più riprese, seppur oralmente e senza garantire nulla per iscritto, nonostante una richiesta del gestore, di porre ulteriori garanzie a supporto della procedura, come esplicitamente richiesto dall'art. 7 comma 1 della L. 3/12.

In ogni caso, si protende per la capacità anche in relazione all'avvenuto pagamento dei duecento euro di spese dell'organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento e dell'ulteriore trince del 20% delle suddette spese.

7.5 Attendibilità del proposto piano di soddisfacimento dei creditori

È mio professionale giudizio, sulla base delle indagini espletate tenuto anche conto delle modeste dimensioni del reddito familiare, delle conoscenze tecnico-giuridiche riconosciute alla mia professione dal legislatore e degli statuiti principi contabili nazionali con l'applicazione richiesta per le piccole e medie imprese e per i consumatori, che la domanda e la documentazione che la corredda siano sostanzialmente complete ed attendibili ai fini della composizione concordataria della crisi personale, proposta al giudice per la soddisfazione dei creditori.

Del resto, la stessa Pettorino ha inteso dichiarare

la sua volontà di far fronte al pagamento delle somme impegnate con l'ausilio della sua famiglia e con la speranza di poter iniziare una nuova attività familiare simile a quella chiusa nel 2013, offrendo l'isola ischitana suddette possibilità.

7.6 Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della vendita

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, lett. E) della legge n. 3/12 lo scrivente è chiamato a valutare la convenienza del presente Piano/Accordo con i creditori in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Da quanto emerge dalla documentazione in atti, il debitore possiede una casa del valore presumibile di € 261.000,00, giusta perizia i atti, di cui alla procedura esecutiva n. 125/2010.

Ebbene, nonostante l'avvenuta vendita dell'immobile in oggetto, ancora peraltro non perfezionata con il trasferimento del bene, suddetta vendita lederebbe comunque i diritti residui della massa che non avrebbero altro bene su cui rivalersi.

In effetti, dalla vendita, risulterebbe avvantaggiata solo la Banca di Credito Popolare e pure pro quota.

Rapportandosi, a parere dello scrivente, la procedura in oggetto a principi diversi rispetto a quelli esecutivi, incarnandosi in essa lo spirito del diritto fallimentare, la convenienza dell'accordo con i

creditori dovrebbe essere rapportato a tutta la massa dei creditori.

Nello specifico, la vendita del bene darebbe conforto alle istanze della sola banca esecutante (i creditori intervenuti vantano un credito di poco superiore a 150.000,00 €) a fronte di un debito complessivo di 1.500.000,00 €.

Del resto, seppur ratealmente, le stesse banche, intervenute nel procedimento esecutivo n. 125/10 acceso presso il Tribunale di Napoli, sarebbero soddisfatte in una misura superiore rispetto alla semplice vendita del bene, potendo, in caso di mancato adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina, avere ancora beni immobili su cui rivalersi, giusta la sospensione dei procedimenti esecutivi, di cui all'art. 10 comma 2 lett. C) l. 3712 prevista.

Inultimo, se si analizza la disciplina di cui al nuovo art. 164bis disp.att. c.c. e si considera la svalutazione del bene immobile ben al di là del 50% del valore iniziale; appare coerente ammettere che la stessa procedura esecutiva sopra richiamata, laddove non intervenisse l'assegnazione definitiva del bene, potrebbe essere estinta, con ulteriore nocumento delle banche e l'imputazione a queste dei costi della procedura.

Ai sensi dell'art. 9, co. 1, L. 3/2012, cit., la proposta del *debitore*, unitamente alla presente relazione, sarà presentata entro tre giorni agli uffici fiscali competenti.

7.7 sulla diligenza impiegata dal consumatore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Trattandosi di accordo con i creditori; non essendo la debitrice Maria Pettorino specificatamente consumatore, poiché i suoi debiti sono derivanti almeno in parte da attività aziendale, sebbene da lei non svolta personalmente, non rientra nei doveri del gestore fornire un giudizio sulla diligenza del debitore.

Ciò non di meno, il sottoscritto tiene a sottolineare come, da una generale impressione e dalla lettura approfondita degli incartamenti in atti, appare chiaro come la situazione debitoria sia stata frutto di una serie di investimenti errati, solo parzialmente dovuti all'incapacità imprenditoriale della suddetta Pettorino Maria.

Ci si troverebbe di fronte a una storia di un'imprenditrice sfortunata nella scelta della partnership commerciale e sociale, testimoniata dalle cause poste in essere e trascinate fin alla Suprema Corte di Cassazione.

Dall'atteggiamento della suddetta Pettorino e dalla voglia di rivalsa che la stessa ha sempre rivendicato, traspare chiaramente la volontà di onorare almeno in parte i propri debiti e di risollevarsi dalla prima sfortunata avventura imprenditoriale.

7.8 circa gli atti dispositivi

Come già significato nei punti precedenti, non risultano, dalla documentazione prodotta, atti dispositivi sui beni del debitore effettuati negli ultimi cinque anni.

7.9 attendibilità del piano

Ammessa la votazione a favore almeno del 60% dei creditori chirografari, come da norma, fatti salvi errori od omissioni relativi alla quantificazione dei creditori privilegiati, sempre possibili in base alle informazioni che si potrebbe assumere in futuro; considerato l'orientamento di parte della giurisprudenza costituenda, circa l'ammissibilità di piani di lunga o lunghissima durata e il *favor debitoris* generale della procedura adottata, si ritiene, tutto ciò concesso e apprezzato di attestare come fattibile il piano presentato dal debitore.

In fede.

29/1/17

Avv. Raffaello Caldarazzo

* * *

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- accettazione incarico;
- adesione preventivo e liquidazione compensi MEDI;
- carta di identità di **Pettorino Maria**;
- certificato stato di famiglia;
- estratto ruolo Equitalia aggiornato al 15/09/2016;
- certificato carichi pendenti;
- estratto CRIF;
- autocertificazione redditi anni 2013- 2014- 2015;

- perizia unico bene;
- visura camerale della Euro s.r.l.;
- sentenza tribunale di Napoli sez. staccata di Ischia tra Pettorino Maria e Calise Aniello n. 8552/14;
- atto di pignoramento immobiliare, scrittura privata e atto notarile per dott. Albore, rep. n. 82831, racc. n. 32557, regolanti i rapporti tra Eugenio restituito, Mario savio e Rosa Restituito e Maria Pettorino e Coppa Anna;
- lettera recupero credito della Tarida spa per conto della Plusvalore spa del 5/7/2011;
- atto di pignoramento immobiliare della Banca di Novara spa;
- lettera di messa in mora della Gubers.p.a. per conto della Banca Intesa San Paolo;
- ricognizione del debito di Pettorino Maria nei confronti di Futura s.r.l. del 12/10/2006;
- ricognizione del debito di Pettorino Maria nei confronti Lacco Costruzioni s.r.l. del 10/10/2006;
- ricognizione del debito di Pettorino Maria nei confronti di Concetta Lemuire del 12/10/2006;
- ricognizione del debito di Pettorino Maria nei confronti di Claudio Iacono del 12/10/2006;
- consensi di iscrizione a garanzia a cambiali a favore di Lacco Costruzioni s.r.l.;
- n. 2 atti di intervento nella procedura esecutiva immobiliare tra Pettorino Maria e Banca di Credito Popolare proc. n. 125/2010 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli;

- certificazione di credito del Comune di Forio d'Ischia;
- sentenza n. 2460/15 corte Appello di Napoli tra Euro s.r.l. e Coppa Anna, Coppa Rosa, coppa Giuseppina ed altri;
- ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli n. 2460/15 tra Euro s.r.l. e Coppa Anna, Coppa Rosa, coppa Giuseppina ed altri;
- autocertificazione attestante la mancanza di ulteriori procedimenti civili pendenti;
- elenco spese;
- ultima busta paga ed estratto INPS;
- visura protesti;
- comunicazione dott. Gatta, delegato alla vendita.